

**ALLEGATO A – CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI RELATIVI ALL' OPERAZIONE 16.2.1 – AZIONE 1: "PROGETTI PILOTA NEL SETTORE FORESTALE" (BANDO 2/2022 - DD 847/A1614A del 23/12/2022) DEL PSR 2014-2022 DELLA REGIONE PIEMONTE.**

**AMBITO APPLICAZIONE**

***Operazione 16.2.1 – Azione 1: "Progetti Pilota nel Settore Forestale" del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte.***

In applicazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" nel presente documento vengono definiti di seguito i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti per l'Operazione 16.2.1 – Azione 1: "Progetti Pilota nel Settore Forestale" (BANDO 2/2022 - DD 847/A1614A del 23/12/2022) del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte.

**IMPEGNI**

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto.

L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

### ***Impegni essenziali e accessori - Bando 2/2022 - operazione 16.2.1***

Si richiamano di seguito gli impegni essenziali e accessori definiti nel Bando 2/2022 per l'operazione 16.2.1 (DD 847/A1614A/2022 del 23/12/2022).

#### ***Impegni essenziali***

- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Regolamento (CE) 1306/2013 e s.m.i.;
- consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
- mantenere la destinazione d'uso per un periodo minimo di 5 anni dal momento dell'erogazione del contributo, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati;
- unicamente per i soggetti che intendono acquisire le certificazioni di cui al criterio di priorità n. 5.2 di impegnarsi ad adottare tali certificazioni: di Catena di Custodia (COC) di cui al punto 5.2.1 e 5.2.3 dei criteri di priorità del Bando, di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) di cui al punto 5.2.2 e 5.2.3 dei criteri di priorità del Bando, di qualificazione dei combustibili legnosi (qualità secondo la norma tecnica ISO 17225; tracciabilità ecosostenibilità ambientale) di cui al criterio di priorità n. 5.2.3 del Bando e a trasmetterla/e alla Regione Piemonte utilizzando il servizio "PSR 2014-2022" contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la decadenza totale dal contributo da parte del singolo partecipante ed eventualmente la decadenza totale dell'intera domanda di sostegno qualora essa non raggiunga più il punteggio minimo di finanziabilità in base alle risorse disponibili;
- solo per i soggetti che dichiarano di essere dotati di certificazioni o di impegnarsi ad adottarle nei tempi e modi stabiliti dalle norme di attuazione per l'operazione 16.2.1 - ai fini dei criteri di selezione - di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata del progetto pilota. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la decadenza totale dal contributo da parte del singolo partecipante ed eventualmente la decadenza totale dell'intera domanda di sostegno qualora essa non raggiunga più il punteggio minimo di finanziabilità in base alle risorse disponibili;

- solo per le imprese che dichiarano essere iscritte all'albo regionale delle imprese forestali, di cui all'art 31 della L.r. 4/2009 - ai fini dei criteri di selezione - di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata del progetto pilota. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la decadenza totale dal contributo da parte del singolo partecipante ed eventualmente la decadenza totale dell'intera domanda di sostegno qualora essa non raggiunga più il punteggio minimo di finanziabilità in base alle risorse disponibili.

### ***Impegni accessori***

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
- aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte e in particolare l'IBAN relativo al proprio conto corrente;
- rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria. Nella realizzazione delle attività e/o nella predisposizione dei materiali il beneficiario deve osservare le indicazioni previste alla pagina web del portale istituzionale della Regione Piemonte:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>
- realizzare le attività indicate sulla base di quanto contenuto nel progetto ammesso a finanziamento e fatte salve le varianti autorizzate;
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei tempi indicati;
- (unicamente per il Capofila) presentare la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni dalla data di conclusione degli interventi.

### **AZIONI CORRETTIVE**

Talune inadempienze, specificamente individuate, possono essere regolarizzate dal beneficiario entro il termine ultimo della durata della sospensione dell'applicazione della sanzione (vedere paragrafo SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLE RIDUZIONI E REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO)

## **SANZIONE PREVISTA**

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali determina il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e ha come conseguenza l'esclusione e/o il recupero integrale del sostegno.

## **INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI**

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Il DM 10 marzo 2020 stabilisce – in accordo con i principi generali in materia di rifiuti e revoche, estese nella attuale programmazione dalle misure soggette al SIGC a tutte le misure del PSR – che *“Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto: a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure b) se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.*

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

a) Individuazione indici di verifica: gravità, entità, durata

### ***Indici di verifica***

Il DM 10 marzo 2020 stabilisce che la” *La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di cui all’allegato 6, ad esclusione della normativa sugli appalti pubblici disciplinata dal successivo art. 21.*”

I 3 indici di verifica – gravità, entità e durata – sono così definiti dall’art 35 del regolamento UE 640/2014:

La **gravità** dipende in particolare dall’entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L’**entità** dipende dagli effetti dell’inadempienza medesima sull’operazione nel complesso.

La **durata** dell’inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l’effetto dell’infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell’Allegato 6 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

b) Compilazione matrice livello di infrazione

### ***Matrice livello infrazione***

La matrice da valorizzare è la seguente:

Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei tre valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

c) calcolo della percentuale di riduzione

#### ***Percentuale di riduzione***

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella tipo:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato

d) ripetizione per inadempienze

#### ***Ripetizione per inadempienza***

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (DM 10 marzo 2020).

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'adempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 – 2022 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

e) False prove e omissioni intenzionali

#### ***False prove e omissioni intenzionali***

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

#### **RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI**

Relativamente alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base del D.M. 22 ottobre 2018 n. 10255, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019. Per quanto non esposto nei precedenti paragrafi si rimanda integralmente al contenuto del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. 10 marzo 2020, loro modifiche e integrazioni, nonché alle specifiche procedure definite dall'Organismo Pagatore (ARPEA).

Infine in riferimento ai criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici si richiama la presa d'atto disposta con DGR n.19-1504 del 12/06/2020.

## **SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA RIDUZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO**

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno. L'articolo 36 del reg. (UE) 640/2014 accetta, infatti, la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con una azione correttiva; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione), e il sostegno può essere erogato. Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta devono essere individuate in modo puntuale negli atti applicativi di attuazione.

### **CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI**

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative: se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n.1306/2013 la correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'articolo 4 del Regolamento (UE) N. 809/2014 "Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma". È necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti. Si individuano i seguenti concetti generali e condizioni di base: può essere segnalato per iscritto da parte del beneficiario, l'autorità competente nel riconoscimento dell'errore palese è l'ufficio istruttore; spetta in primo luogo al richiedente/beneficiario dimostrare che si tratta di un errore palese e chiederne la correzione; l'errore palese non ha un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le



informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente/beneficiario abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà; l'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda (es.: modulo di domanda, documenti allegati, dichiarazioni, ecc.); l'accettazione dell'errore prescinde dalle modalità con cui è stato rilevato (manualmente, elettronicamente, visivamente); il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni e delle riduzioni. Se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa. Se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

### **RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione. La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario. Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

### **APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014. Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2022, nonché al D.M. 10 marzo 2020.